

## S T A T U T O

Art. 1 - E' costituita l'Associazione denominata:  
"MAHALLA"

senza scopo di lucro.

Essa ha sede in via Rucellai 12 a Milano.

Art. 2 - Scopo dell'Associazione è la divulgazione e l'informazione, cartacea e online, dei vari aspetti della vita, delle tradizioni, della cultura dei popoli romani, in ambito locale, nazionale ed europeo, con particolare attenzione alle relazioni interculturali e ai cambiamenti dati dalla convivenza con popoli diversi. L'Associazione si riconosce nei principi della Costituzione italiana, contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione economica, sociale, razziale, di genere per una piena coesione sociale.

L'Associazione promuove anche iniziative, eventi, corsi di formazione, seminari, in proprio o in partecipazione con singoli, con istituzioni ed enti pubblici, col mondo dell'informazione, dell'associazionismo, dell'istruzione e con quello della cooperazione.

Art. 3 - Non esiste limite al numero dei soci. Sono soci dell'Associazione le persone fisiche la cui domanda sia accettata dal Presidente e che versino - all'atto dell'ammissione e poi entro il 31 gennaio di ciascun anno - la quota associativa fissata dal Consiglio e dal presente Statuto. I soci che non avranno presentato - per iscritto - le proprie dimissioni entro il 30 novembre, saranno considerati soci per il successivo anno e dovranno quindi corrispondere la quota associativa dell'anno successivo.

La domanda di ammissione non è richiesta per i soci fondatori.

Art. 4 - I soci sono distinti nelle seguenti categorie:  
- soci fondatori (quelli che hanno sottoscritto l'atto

costitutivo dell'Associazione, nonché quelli che i soci fondatori, all'unanimità, chiamano a far parte di tale categoria);

- soci ordinari;

- soci sostenitori (quelli che si impegnano a versare la speciale quota associativa per essi fissata dal Consiglio);

- soci benemeriti (quelli chiamati dal Consiglio a far parte dell'Associazione in relazione al contributo economico o di qualsiasi altra natura - dato all'Associazione);

Art. 5 - I soci, al momento dell'iscrizione, sottoscrivono un atto con il quale accettano il presente Statuto e si impegnano a versare le quote associative.

Ogni socio ha diritto

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;

- a eleggere e a essere eletto membro degli eventuali organismi dirigenti e organizzativi;

- a partecipare a tutte le attività, manifestazioni e iniziative promosse dall'associazione;

- ad avere informazione di tutte le attività e di tutte le decisioni assunte tramite invio delle delibere delle assemblee e disponibilità del libro dei verbali.

Hanno diritto di voto in assemblea i soci che siano in regola con la quota sociale.

Ove il programma annuale di attività preveda iniziative di consistenza straordinaria per qualità o quantità, il Consiglio può disporre che i soci ordinari usufruiscano di alcune attività solo con la corresponsione di una quota integrativa.

La qualità di socio si perde per dimissioni.

In casi eccezionali e con il voto favorevole del Presidente e dei due terzi dei componenti, il Consiglio può

disporre l'esclusione di un socio; l'esclusione è pronunciata solo dopo che al socio sia stato assegnato un termine di non meno di trenta giorni per illustrare le proprie ragioni rispetto ai fatti contestatigli.

Art. 6 - Sono organi dell'Associazione:

- il Presidente;
- il Consiglio;
- l'Assemblea.

Art. 7 - Il Presidente è nominato dal Consiglio, che lo sceglie a maggioranza - a scrutinio palese - tra i soci fondatori o i soci benemeriti; il Presidente resta in carica per tre anni a far data dal giorno della sua nomina.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione; al Presidente sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione che non siano espressamente attribuiti al Consiglio o all'Assemblea.

Il Presidente può delegare settori di attività o singoli atti ad uno o più Consiglieri, affidando ad uno di essi anche il compito di sostituirlo in caso di assenza o di impedimento.

Art. 8 - Il Consiglio è formato dal Presidente e da un minimo di due Consiglieri (o comunque per un numero di componenti multiplo di tre). L'Assemblea stabilisce il numero dei componenti ed elegge i componenti del Consiglio, con scrutinio a voto palese.

Ciascun Consigliere resta in carica per due anni dalla data della sua nomina.

Art. 9 - Il Consiglio provvede a quanto segue:

- a) fissare la quota associativa annuale ordinaria, quella per i soci sostenitori ed eventualmente quella integrativa;
- b) chiamare, all'unanimità dei presenti, i soci benemeriti;

- c) accettare la richiesta dei soci di prendere parte attiva ad una o più attività sociali;
- d) disporre l'esclusione dei soci;
- e) approvare il programma delle attività e delle iniziative dell'Associazione;
- f) approvare la partecipazione dell'Associazione ad attività ed iniziative assunte da altri soggetti;
- g) predisporre lo schema di bilancio consultivo annuale.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente con il mezzo più idoneo. E' validamente costituito con la presenza del Presidente e della maggioranza dei Consiglieri. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti (ivi compresi gli astenuti) salvi i casi in cui detto Statuto prescriva una diversa maggioranza.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 10 - L'Assemblea è formata da tutti i soci.

Essa è convocata - con lettera contenente l'Ordine del Giorno da spedire almeno quindici giorni prima della data fissata per la seduta - dal Presidente che la presiede.

L'Assemblea si considera validamente costituita con la presenza di almeno metà dei soci fondatori e di almeno un decimo dei soci delle altre categorie: a tal fine vengono considerati i soci che abbiano regolarmente versato la quota associativa, compresa quella dell'anno in corso, ai quali soli spetta il diritto di voto.

L'Assemblea approva il bilancio consuntivo annuale entro il 31 marzo dell'anno successivo e delibera - eventualmente - gli indirizzi di fondo per la futura attività dell'Associazione.

L'Assemblea nomina i Consiglieri di cui al precedente art. 8 ed assume i provvedimenti di cui al successivo art. 12.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti (ivi compresi gli astenuti); in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 11 - Il patrimonio sociale è costituito dai beni mobili e immobili che diverranno proprietà dell'Associazione, da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio nonché da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite dalle quote associative, da eventuali contributi, da proventi dell'organizzazione di eventi e manifestazioni, nonché da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 12 - La durata dell'Associazione è illimitata; l'eventuale scioglimento è deliberato dall'Assemblea, con il voto della maggioranza dei soci (maggioranza alla quale dovrà concorrere il voto di almeno due terzi dei soci fondatori).

Con la deliberazione di scioglimento, l'Assemblea nomina un liquidatore e decide la devoluzione del patrimonio.

Art. 13 - Eventuali modifiche del presente Statuto dovranno essere proposte dal Presidente, dal Consiglio o da almeno un quarto dei soci; esse saranno approvate dall'Assemblea, in seduta straordinaria, a maggioranza dei presenti.

Art. 14 - In via transitoria, fino alla convocazione della prima assemblea che dovrà tenersi non oltre il ..., le cariche di Presidente e di Consiglieri sono affidate alle persone indicate nell'atto costitutivo, ed il Consiglio è costituito da tre Consiglieri.

Sin tanto che non vi siano soci sostenitori e soci benemeriti, l'Assemblea sceglierà i rispettivi Consiglieri.

ri tra i soci ordinari.